

**ORDINE DEL GIORNO
N. 56**

NOMINA DEL GARANTE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI.

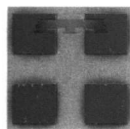
Presentato dai Consiglieri regionali:

*GRIMALDI MARCO (primo firmatario), ALLEMANO PAOLO,
CHIAPELLO MARIA CARLA, GIACCONE MARIO, MOTTA ANGELA*

Protocollo CR n. 30899

Presentato in data 30/09/2014

At. Is. e.
AE



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

10.29
30/09/2014

Votato e
approvato

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

17:54 30 SET 2014 A01000 002141

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00030899/A0101A -01 01/10/14 CR

ORDINE DEL GIORNO N. 56

MOZIONE

CL. 02-18-02/58/14/X ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno

trattazione in Aula

trattazione in Commissione



OGGETTO: *nomina del Garante per i diritti degli animali*

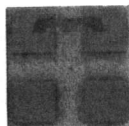
Premesso che:

- la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2010 (*Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali*) prevede all'Art. 19 l'istituzione di un Garante per i diritti degli animali, al fine di "realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio regionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali nonché a rafforzare la cooperazione per lo sviluppo della tutela dei diritti degli animali, attraverso forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle province e dagli enti locali piemontesi";
- in base alla suddetta legge, il Garante è nominato dal Consiglio regionale, tra esperti di riconosciuta competenza nel settore dei diritti degli animali, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato per più di una volta;
- si tratta di una figura importante, poiché il Garante ha il compito di "ricevere le segnalazioni ed i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, nonché delle associazioni, enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali; denunciare o segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni; curare la conoscenza tra il pubblico delle norme statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali, che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali delle relative finalità; segnalare alla Giunta ed al Consiglio regionale l'opportunità di

provvedimenti normativi richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali o dell'Unione europea; realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle province e dagli enti locali, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli sanitari, e delle risorse destinate alla tutela, al benessere e alla salvaguardia dei diritti degli animali, sia a livello regionale che a livello provinciale e locale; analizzare le condizioni degli animali, ivi comprese quelle degli animali provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata agli animali, con particolare riferimento alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) ed alla normativa in materia di circhi, allevamenti, sperimentazione animale, zoo, trasporto, macellazione, negozi di animali, rifugi, canili); intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché nelle gare e nelle competizioni sportive che impiegano animali non sia fatto uso sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica, nonché vigilare sulle loro condizioni di vita e di allevamento, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, nei cinodromi, ippodromi, maneggi e luoghi simili; formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali; promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche svolti a tutela dei diritti degli animali, collaborando anche con gli organismi titolari di competenza in materia di protezione degli animali, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e degli animali; predisporre, annualmente, una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali in Piemonte nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento".

Considerato che:

- in relazione alla norma suddetta, il Consiglio Regionale è inadempiente, in quanto non ha ancora proceduto alla nomina del Garante;
- il Disegno di legge n. 5 (*Nuove modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11*), licenziato a maggioranza dalla IV Commissione il 9 settembre 2014, all'Art. 11 (*Osservatorio epidemiologico veterinario*) recita che: "presso l'Istituto è istituito l'Osservatorio epidemiologico veterinario che svolge attività di sorveglianza epidemiologica, vigilanza e controllo, nonché l'analisi del rischio, a supporto



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

delle decisioni di sanità pubblica e delle attività di programmazione di competenza delle Regioni".

Si
v

Il Consiglio regionale impegna il Presidente del Consiglio:

- a dare piena attuazione alla legge n. 6 del 2010, procedendo da subito alla nomina del Garante degli Animali;
- ad attivare forme di collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico, per il miglior funzionamento dello stesso.

PRIMO FIRMATARIO

Marco Grimaldi